

SERVIZIO ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO/AMBIENTE

UFFICIO MANUTENZIONI

ORDINANZA N 33 DEL 26/05/2022

Oggetto:	PROROGA DI MODIFICA DELLA VIABILITÀ IN VIA PROSPERO VERGALLI
	ALL'ALTEZZA DEI CIVICI N.25/27 PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DEI
	LAVORI DI BONIFICA POST INCENDIO.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Premesso che i lavori di bonifica post incendio in Via Prospero Vergalli all'altezza dei civici n.25/27 non sono saranno ultimati entro il giorno 1 giugno 2022 così come previsto dall'Ordinanza n. 16 del Responsabile del 3°Servizio avente per oggetto: Proroga di modifica della viabilità in Via Prospero Vergalli all'altezza dei civici n.25/27 per consentire lo svolgimento dei lavori di bonifica post incendio;

Viste le precedenti Ordinanze n. 11 e 16 del Responsabile del 3° Servizio con le quali si istituiva il totale divieto di circolazione compreso divieto di sosta con rimozione forzata in Via Prospero Vergalli all'altezza dei civici n.25/27 compresi i parcheggi posti sul lato OVEST della strada;

Preso Atto che i lavori dovevano essere eseguiti per conto dei proprietari delle abitazioni coinvolte nell'incendio di cui all'Ordinanza Sindacale n. 4 del 11/02/2022 di temporanea inagibilità dei locali, dalla ditta "EMERGENCY" s.r.l Via dell'Artigianato, 19 Vicenza P. Iva 03709300242 entro il giorno 1 giugno 2022;

Visto che con comunicazione del 25/05/2022 registrata agli atti del Comune di Bibbiano con il numero 5953 viene richiesta la proroga dei provvedimenti inerenti la precedente Ordinanza n. 16 del Responsabile del 3° Servizio fino al giorno 01 agosto 2022;

Preso Atto che tale intervento comporterà necessariamente modifiche alla circolazione stradale, in quanto, per consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza e per consentire il posizionamento dei mezzi, e delle attrezzature necessarie ad effettuare i lavori di bonifica post incendio si dovrà provvedere all'istituzione del totale divieto di circolazione compreso divieto di sosta con rimozione forzata in Via Prospero Vergalli all'altezza dei civici n.25/27 compresi i parcheggi posti sul lato OVEST della strada;

Visto l'articolo 7 "Regolamentazione della circolazione nei centri abitati" del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285, il quale, tra l'altro, stabilisce che l'ente proprietario della strada, con apposita ordinanza può:

- stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;
- disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti ed improrogabili motivi



attinenti alla tutela del patrimonio stradale o di esigenze di carattere tecnico;

Visti gli artt. 5 - 6 e 7 del D.lgs. 30.04.1992 n. 285 ed il Regolamento di Esecuzione D.P.R. 495/1992 "Nuovo Codice della Strada e successive modifiche ed integrazione, nonché le vigenti leggi e norme in materia di circolazione stradale;

Richiamato l'art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza" D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", e successive modifiche;

ORDINA

Dalle ore 18.00 del giorno 01 giugno 2022 alle ore 18.00 del giorno 1 agosto 2022:

- 1. istituzione del totale divieto di circolazione compreso divieto di sosta con rimozione forzata in Via Prospero Vergalli all'altezza dei civici n.25/27 compresi i parcheggi posti sul lato OVEST della strada;
- 2. La modifica della circolazione stradale avrà luogo per il tempo strettamente necessario allo svolgimento ed al completamento dei lavori di bonifica post incendio e comunque al termine dei lavori predetti si provvederà al normale ripristino della circolazione stradale;

LA NOTIFICA DELLA PRESENTE ORDINANZA

- Al Sig. D'Aniello Mattia nato a Vicenza il 14/02/1986 in qualità di legale rappresentante della ditta "EMERGENCY" s.r.l Via dell'Artigianato, 19 Vicenza P. Iva 03709300242, impresa esecutrice dei lavori; - brendolanemergency@postecertificate.it

DISPONE CHE

L'IMPRESA IN NOTIFICA:

- debba operare, nel rispetto delle normative vigenti riguardanti la circolazione stradale, e comunque a tutto quanto previsto del codice della strada, e relativo regolamento di esecuzione;
- debba provvedere, al posizionamento di opportuna cartellonistica temporanea di sicurezza e all'adozione, di tutte le precauzioni necessarie, per la protezione del cantiere a persone o cose, prestando particolare attenzione agli artt. 20 e 21 del N. C. d. S;
- debba avere a carico, il controllo, la verifica e il mantenimento della corretta funzionalità di tutta la segnaletica temporanea necessaria, compresa a fine lavori, la rimozione della stessa, ripristinando quella permanete e istituita dal Comune di Bibbiano;
- debba provvedere, ad eseguire i lavori nel più breve tempo possibile, al fine della completa riapertura al traffico, dei luoghi interessati dalle lavorazioni;
- debba rispondere direttamente, ad ogni pretesa di danno di qualsiasi tipo (a proprietà pubbliche e private, persone e cose), conseguente allo svolgimento dei lavori e del mancato rispetto delle normative vigenti riguardanti la circolazione stradale.



- CHE sia fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare, e fare osservare, il presente provvedimento;
- CHE siano sospese temporaneamente, le precedenti ordinanze in contrasto con la presente, nel periodo suindicato;
- CHE la presente Ordinanza, venga pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito del Comune di Bibbiano, oltre che nella sezione Amministrazione trasparente/Provvedimenti/Ordinanze Dirigenti, ed inviata in copia, ai servizi comunali interessati, per le rispettive competenze.

AVVISA

- CHE la presente ordinanza, diverrà esecutiva al momento della pubblicazione all'Albo Pretorio on line;
- CHE avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90, è ammesso:
- ✓ ricorso al TAR Emilia Romagna entro 60 giorni;
- ✓ ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni ai sensi dell'art. 37 comma3 del D. Lgs. n. 285/92;
- **✓** ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

LA COMUNICAZIONE DELLA PRESENTE ORDINANZA

- al Corpo di Polizia Municipale Unione Val d'Enza: <u>segreteria.unionevaldenza@pec.it</u> centraleoperativa@unionevaldenza.it
- Ai Carabinieri di Bibbiano: tre25029@pec.carabinieri.it stre528160@carabinieri.it
- al Comando dei Vigili del Fuoco di Reggio Emilia: com.reggioemilia@cert.vigilfuoco.it

Gli organi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del Codice della Strada sono incaricati di far rispettare l'osservanza del presente provvedimento.

Il Responsabile CAMINATI DANIELE / InfoCamere S.C.p.A.

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.